



Assirem Ets

Associazione Italiana
per la Ricerca e l'Educazione
nella Medicina del Sonno

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1. - (Denominazione e sede) È costituito, nel rispetto del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione denominata:

“ASSIREM ETS - Associazione Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del Sonno”.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Guido Reni n. 42.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. - (Scopo)

1. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
2. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria o simili.

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) Settori d'intervento:

1. attività di ricerca nel campo della medicina del sonno, sia in autonomia che in collaborazione con Università, Società Scientifiche, Istituzioni Pubbliche e Private non aventi fini di lucro, promuovendo il lavoro di giovani ricercatori mediante l'erogazione di borse di studio;
- le modalità di cooperazione saranno definite nel rispetto del regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 L. 23 agosto 1988 n. 400 e successive modifiche;
- 2) sviluppare politiche di educazione sociale volte a valorizzare l'importanza del sonno nella qualità di vita e della salute delle persone, anche con la diffusione tra gli organi pubblici e privati responsabili della gestione delle politiche della sanità, della medicina del lavoro e dei trasporti, i risultati delle esperienze e degli studi elaborati dalla ASSOCIAZIONE o da questa individuati in tema di malattie sociali, di medicina preventiva e riabilitativa.
In particolare ASSIREM ETS si propone di svolgere una funzione sociale verso categorie con particolare rischio quali i bambini i cui disturbi del sonno compromettono non solo lo sviluppo fisico ma anche mentale. I bambini infatti hanno frequentemente un sonno alterato sia per disturbi quali le parasonnie (sonnambulismo, terrore nel sonno, bruxismo, enuresi ecc), sia per patologie associate quali le crisi epilettiche notturne o la sindrome delle apnee ostruttive. Negli ultimi decenni sono inoltre frequenti i disturbi del sonno secondari ad una scarsa igiene del sonno. Tutte queste condizioni sono spesso causa di un alterato sviluppo psicofisico che poi è responsabile di disturbi comportamentali, riduzione delle prestazioni intellettive, scarso rendimento scolastico, condizioni di disagio sociale.
- 3) attività di aggiornamento e di formazione professionale permanente e l'indispensabile supporto scientifico, anche attraverso Corsi di Educazione e Formazione Continua - ECM sia frontali che FAD - Formazione a distanza - Crediti Universitari, per assicurare una efficace preven-

zione, diagnosi e terapia delle varie patologie correlate ai disturbi del sonno. A tal scopo verrà utilizzato qualsiasi strumento di comunicazione che la tecnologia permette e su qualsiasi supporto mediale sia cartaceo che elettronico sia on line che da postazioni remote, attraverso la propria Redazione e il proprio Dipartimento informatico;

- 4) curare lo scambio d'informazioni scientifiche e i rapporti con le Università pubbliche e private in genere e le associazioni mediche anche di altri Paesi;
- 5) promuovere incontri e convegni a carattere territoriale, di livello provinciale, nazionale ed internazionale, accessibili sia a tutti i medici che alle altre diverse figure professionali del Comparto Sanitario;
- 6) diffondere per mezzo degli organi di comunicazione, le iniziative, gli studi e le ricerche, i programmi e le proposte della Associazione;
- 7) promuovere e organizzare eventi e manifestazioni culturali e sociali, al fine di porre l'attenzione sulle tematiche statutarie;
- 8) formazione e nello specifico formazione e aggiornamento destinati al personale scolastico con sede di lavoro presso le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta e Paesi Esteri, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 nei seguenti ambiti:
 - sensibilizzazione e promozione di sani e corretti stili di vita;
 - prevenzione in età scolare dei disturbi del sonno;
 - igiene del sonno;
 - il sonno per lo sviluppo fisico e mentale;
 - funzioni cognitive, rendimento scolastico e sonno;
 - controllo emotivo, disturbi del comportamento (ADHD) e patologia del sonno;
 - sicurezza sulle strade e sul lavoro;
 - cittadinanza attiva e legalità;
- b) perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni aventi lo stesso scopo o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello

statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi amministrativi dell'Associazione;

- i) l'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
- j) L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI.

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote sociali;
 - b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 Marzo dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ASSOCIATI

Art. 6. - Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche o enti che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Art. 7. - I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire dei servizi gestiti dall'Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dalla Associazione stessa.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8. - L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione che costituisce il Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea degli associati, per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 9. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 13. - È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14. - (Organo di Revisione legale dei conti) È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15. - (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ASSEMBLEA

Art. 16. - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori

della sede sociale.

Art. 17. - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle questioni generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 18. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 19. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 20. - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 21. - L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/4 (due quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

LIBRI SOCIALI

Art. 22. - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

SCIOGLIMENTO

Art. 23. - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del D.Lgs. 117/2017.